



**Comune di Povoletto**

*Provincia Di Udine*

Area Finanziaria

**INTEGRAZIONE**  
**ALLE RELAZIONI TECNICHE**  
**relative al PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**  
**PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**PUBBLICHE ESISTENTI**  
**AL 31/12/2020 e AL 31/12/2021**

[Relazione ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, N. 175]

## **PARTECIPAZIONI INDIRETTE del COMUNE DI POVOLETTO al 31/12/2020**

**Verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'ex. Art. 20, comma 2 TUSP partecipazioni INDIRETTE:**

### **ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L**

**Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

ECO SINERGIE società consortile a R.L. rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione, infatti:

1. non rientra in alcuna categoria di cui all'art. 4;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 15 dipendenti e n. 3 amministratori al 31.12.2020);
3. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro;
5. non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2016-2020;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione indiretta in quanto risulta confermata la strategicità della partecipazione posseduta.**

### **EXE S.p.a. in liquidazione**

**Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

EXE S.p.a. in liquidazione non rispetta i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 rientra in alcune delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, infatti:

1. è una società che rientra nella prima categoria ex art. 4 del TUSP infatti non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente, è inattiva;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 1 dipendenti e n. 0 amministratori al 31.12.2020);
3. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio inferiore a 1 milione di euro;
5. ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2016-2020;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto. La NET S.p.a. con atto del 27/07/2017 ha posto in liquidazione la società. Detta procedura risulta attualmente in corso.**

### **BANCA DI CIVIDALE SCPA**

**Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

BANCA DI CIVIDALE SCPA non rispetta i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 rientra in alcune delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, infatti:

1. è una società che rientra nella prima categoria ex art. 4 del TUSP infatti non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 581 dipendenti e n. 9 amministratori al 31.12.2020);
3. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio inferiore a 1 milione di euro;
5. non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2016-2020;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto. La partecipazione indiretta è priva di qualsiasi rilevanza per cAFC S.p.A pertanto risulta confermata la necessità di provvedere alla sua razionalizzazione. Cafc S.p.a. conferma la sua dismissione da operarsi tramite la procedura di vendita (la negoziazione delle azioni della Banca di Cividale Scpa avviene sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - MiFID - e riconosciuto dalla Consob), tutt'ora in atto.**

**Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

FRIULAB S.R.L. rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione, infatti:

1. non rientra in alcuna categoria di cui all'art. 4;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 18 dipendenti e n. 5 amministratori al 31.12.2020);
3. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro;
5. non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2016-2020;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione indiretta in quanto risulta confermata la strategicità della partecipazione posseduta.**

## **PARTECIPAZIONI INDIRETTE del COMUNE DI POVOLETTO al 31/12/2021**

**Verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'ex. Art. 20, comma 2 TUSP partecipazioni INDIRETTE:**

### **ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**

#### **Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

ECO SINERGIE società consortile a R.L. rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione, infatti:

1. non rientra in alcuna categoria di cui all'art. 4;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 15 dipendenti e n. 3 amministratori al 31.12.2021);
3. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro;
5. non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2017-2021;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione indiretta in quanto risulta confermata la strategicità della partecipazione posseduta.**

### **EXE S.p.a. in liquidazione**

#### **Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

EXE S.p.a. in liquidazione non rispetta i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 rientra in alcune delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, infatti:

1. è una società che rientra nella prima categoria ex art. 4 del TUSP infatti non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente, è inattiva;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 1 dipendenti e n. 1 amministratori al 31.12.2021);
3. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio inferiore a 1 milione di euro;
5. ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2017-2021;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto. La NET S.p.a. con atto del 27/07/2017 ha posto in liquidazione la società. Risultano pienamente confermate le ragioni per la sua dismissione (tramite procedura di liquidazione che è tutt'ora in atto) dalla NET S.p.a.**

### **BANCA DI CIVIDALE SCPA**

#### **Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

BANCA DI CIVIDALE SCPA non rispetta i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 rientra in alcune delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, infatti:

1. è una società che rientra nella prima categoria ex art. 4 del TUSP infatti non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 581 dipendenti e n. 9 amministratori al 31.12.2021);
3. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio inferiore a 1 milione di euro;
5. non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2017-2021;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto. La partecipazione indiretta è priva di qualsiasi rilevanza per CAFC S.p.A pertanto è stata deliberata la sua cessione che si è perfezionata in data 25/02/2022.**

**Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP:**

FRIULAB S.R.L. rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione, infatti:

1. non rientra in alcuna categoria di cui all'art. 4;
2. non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (n. 19 dipendenti e n. 5 amministratori al 31.12.2021);
3. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro;
5. non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2017-2021;
6. non necessita del contenimento dei costi di funzionamento;
7. non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

**Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione indiretta in quanto risulta confermata la strategicità della partecipazione posseduta.**